

Governo: Decreto Legislativo moneta elettronica e micro pagamenti

Inviato da Federico Lippi
lunedì 22 febbraio 2010
Ultimo aggiornamento lunedì 22 febbraio 2010

Entrerà

in vigore il 1 marzo 2010 il Decreto Legislativo 11/2010 che recepisce la Direttiva comunitaria 2007/64 sui requisiti dei servizi di pagamento nel mercato interno.

La Direttiva è diretta a "istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall'iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un'area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale".

Sul fronte della moneta elettronica, la Direttiva prevede che "per eliminare gli ostacoli giuridici all'ingresso al mercato, è necessario istituire un'autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all'emissione di moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito «istituti di pagamento», autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta la Comunità".

Il sistema delineato dal Decreto Legislativo in via di adozione si basa sul "contratto quadro", definito come il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento e sui "prestatore di servizi di pagamento"; che possono essere istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Quanto sopra apre la possibilità di effettuare pagamenti, ad esempio mediante il telefono cellulare.

E' prevista la semplificazione degli obblighi in caso di utilizzo di strumenti di pagamento che consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro (micro pagamenti).

Al

fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire operazioni di pagamento il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.

Quanto alla responsabilità del pagatore per l'uso non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, è stabilito che "Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione", che deve essere effettuata senza indugio non appena ne viene a conoscenza, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato.

(Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11: Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2010, n.36 - Supplemento ordinario).

Fonte: Filodiritto